

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 24 AGOSTO 2012

N. 123



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Leggi e Regolamenti regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;**

**Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.**

**SOMMARIO**

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE PRIMA

**Leggi e regolamenti regionali**

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24

**“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”.**

Pag. 30160

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 18

**Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari.**

Pag. 30173

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 19

**Modifica al Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012, per la concessione degli aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011.**

Pag. 30176

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 20

**Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 “Regolamento sull'organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n. 36”.**

Pag. 30177

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 21

**Regolamento regionale per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde.**

Pag. 30178

## PARTE PRIMA

*Leggi e regolamenti regionali*

LEGGE REGIONALE 20 agosto 2012, n. 24

**“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”.**IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

CAPO I  
NORME GENERALI

## Art. 1

*Principi e finalità*

1. La Regione Puglia promuove lo sviluppo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con l’obiettivo di garantire l’accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, l’uso efficiente delle risorse e la protezione dell’ambiente.

2. La presente legge regola e organizza, in conformità con i principi definiti dalla disciplina dell’Unione europea e in attuazione della disciplina statale, lo svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

3. Sono sottoposti alla presente legge i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e i servizi di trasporto pubblico locale.

4. I servizi sono organizzati ed erogati all’interno di Ambiti territoriali ottimali (ATO) al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio.

5. I soggetti cui viene affidata la gestione dei servizi pubblici locali sono individuati attraverso procedure, conformi ai principi dell’UE e alle vigenti norme statali settoriali, aperte e trasparenti, volte a garantire un effettivo sviluppo della concorrenza nella salvaguardia del diritto di accesso universale ai servizi pubblici e dei diritti degli utenti.

6. La Regione assicura la piena e leale collaborazione con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori e con gli enti locali.

7. La programmazione e l’organizzazione dei servizi pubblici locali di cui alla presente legge è riservata all’Organo di governo d’ambito di cui all’articolo 6 (d’ora in poi Organo di governo), nel rispetto delle prerogative assegnate alla Regione dalla legislazione statale. La regolazione e il controllo sulla gestione dei servizi pubblici locali spettano all’Autorità regionale di cui all’articolo 7 (d’ora in poi Autorità), nel rispetto delle prerogative della Regione, delle comunità e degli enti locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo politico e le competenze amministrative in materia di concessioni e autorizzazioni attribuite alle Regioni e agli enti locali dalla legislazione nazionale e regionale.

8. Nel presente capo sono riportate le norme comuni a entrambe le tipologie di servizi pubblici oggetto della presente disciplina, fatte salve le specificazioni dettate, per ognuna di esse, nei capi secondo e terzo.

## Art. 2

*Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali*

1. Per il settore dei servizi del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati gli ATO sono quelli individuati dall’articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 1, della legge regionale 6 luglio 2011, n. 14 (Assestamento e prima variazione al

bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011).

2. Per il settore dei servizi di trasporto pubblico locale, gli ATO sono delimitati nel piano regionale adottato ai sensi della legislazione di settore, sentita l'Autorità. L'ATO ha estensione non inferiore a quella provinciale. La Regione, con il medesimo piano regionale, può individuare ambiti di estensione diversa, più ampia o più ridotta rispetto al territorio provinciale, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio; oppure, qualora ne facciano richiesta più comuni, sulla base dei medesimi criteri e principi. In sede di prima applicazione, si rinvia a quanto disposto dall'articolo 19.

#### Art. 3

##### *Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale*

1. Ogni Organo di governo individua, per ciascun ATO, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, ivi inclusi i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate ove non fissati a livello nazionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e tenuto conto di criteri di efficienza e dei costi di fornitura dei servizi.

2. Per ciascun settore sono predisposti con delibera dell'Autorità gli schemi-tipo del contratto di servizio e della carta dei servizi.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 sono svolti tenuto conto delle indicazioni che potranno essere fornite dalle Autorità e dagli organismi nazionali di regolazione settoriale, secondo le disposizioni vigenti.

#### Art. 4

##### *Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato*

1. L'Autorità verifica, settore per settore, in ciascun ATO, la sussistenza delle condizioni per un

idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, incluse le eventuali modalità di regolamentazione della stessa, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio pubblico e universale, definiti ai sensi dell'articolo 3 e gli obiettivi di contenimento dell'uso delle risorse pubbliche e delle tariffe. A tal fine, l'Autorità svolge una specifica analisi di mercato, anche in relazione alla vantaggio di procedere all'affidamento congiunto di più servizi. L'analisi di mercato deve specificamente accertare la dimensione ottimale di svolgimento unitario del servizio che consenta di perseguire il migliore livello omogeneo nella qualità del servizio, il maggior grado di accesso universale e i benefici derivanti da economie di scala e di scopo. L'analisi deve altresì accertare l'esistenza in ciascun ATO di società considerate in house secondo la disciplina dell'UE e deve specificamente valutare la loro idoneità a svolgere il servizio in modo da assicurare il principio di accesso universale e il diritto del cittadini, nel rispetto degli obiettivi di contenimento dei costi e dei vincoli di finanza pubblica.

2. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dall'Autorità, definisce con apposito provvedimento il regime di mercato di ciascun servizio pubblico locale in ciascun ATO.

#### Art. 5

##### *Affidamento del servizio*

1. L'Organo di governo, per ciascun ATO, affida il servizio nel rispetto dei principi dell'UE, mediante:

- a) l'affidamento diretto a società considerate in house secondo la disciplina dell'UE;
- b) l'indizione di una procedura a evidenza pubblica ai fini dell'aggiudicazione del servizio;
- c) ovvero, l'indizione di una procedura di evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio.

2. Nel caso di ricorso a procedura di evidenza pubblica, l'adozione di strumenti di tutela dell'oc-

cupazione costituisce elemento di valutazione dell'offerta. I bandi di gara sono adottati dall'Organo di governo, acquisito il parere dell'Autorità, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni.

3. Ove all'interno di un ATO siano ancora in essere affidamenti a norma di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti dell'ATO, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali. L'Organo di governo, sentita l'Autorità, verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto anche la gestione futura delle porzioni ancora coperte dai contratti in essere, che verranno avviate alla scadenza di questi ultimi. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, l'Organo di governo, sentita l'Autorità, promuove meccanismi unitari di gestione.

4. In ogni caso, l'Organo di governo procede all'affidamento del servizio e alla stipula del relativo contratto di servizio, in conformità allo schema tipo predisposto dall'Autorità, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali.

#### Art. 6

##### *Organi di governo d'ambito*

1. Per ciascun settore e per ciascun ATO è individuato un Organo di governo, esponente degli interessi dei cittadini residenti in ciascun Ambito.

2. La composizione o l'identificazione degli Organi di governo, per ciascun settore, è disciplinata dagli articoli 9 e 17.

3. Ferme restando le competenze che le norme statali riservano ad Autorità e organismi nazionali, ciascun Organo di governo, in quanto esponente dell'ATO:

- a) definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale;
- b) stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe agevolate in favore degli utenti in condizioni di disagio economico, sociale e personale;

- c) adotta apposito provvedimento sul regime di mercato, nell'attuazione del servizio;
- d) procede all'affidamento del servizio e stipula il relativo contratto di servizio, salvo diverse disposizioni per specifici servizi locali;
- e) approva i piani d'Ambito e gli altri atti di pianificazione.

4. Ciascun Organo di governo è altresì titolare di poteri consultivi che esercita autonomamente e su espressa richiesta della Regione, degli enti locali e dell'Autorità.

5. La partecipazione all'Organo di governo è a titolo gratuito.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, ciascun Organo di governo si avvale degli uffici e del personale degli enti locali partecipanti e dell'Autorità.

#### Art. 7

##### *Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*

1. È istituita l'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, avente sede a Bari.

2. L'Autorità è organo collegiale composto da un Presidente e due membri commissari, nominati dal Presidente della Giunta regionale, previa designazione da parte del Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al voto.

3. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in possesso di titolo di laurea che per la loro attività pregressa assicurino indipendenza nello svolgimento della funzione; durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza in favore delle imprese operanti nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale, né ricoprire incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere,

direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese nella gestione dei servizi pubblici locali nel territorio regionale. Le indennità spettanti ai componenti sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale pari al 50 per cento delle somme dovute al Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti della Regione Puglia.

4. L'Autorità, operando con piena autonomia e indipendenza di giudizio e di valutazione, nel rispetto delle funzioni delle Autorità nazionali di settore, esercita le seguenti funzioni:

- a) verifica la corretta attuazione della pianificazione d'Ambito territoriale;
- b) svolge l'analisi di mercato di cui all'articolo 4;
- c) determina le tariffe per l'erogazione dei servizi, in conformità alla disciplina statale, conformandole a principi di contenimento e agli eventuali criteri generali fissati dalle autorità nazionali di regolazione settoriale e ai criteri per la determinazione delle tariffe agevolate stabiliti dagli Organi di governo;
- d) determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità;
- e) predispone lo schema-tipo dei bandi di selezione pubblica e i contratti di servizio;
- f) definisce specifici criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e fissa regole uniformi per la determinazione dei compensi dei componenti delle stesse nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
- g) predispone i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici;
- h) collabora con le Autorità o organismi statali di settore.

5. La Giunta regionale, approva con regolamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dello Statuto regionale, l'atto di funzionamento dell'Autorità.

6. In fase di prima applicazione, all'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante quota parte dei fondi dell'ecotassa.

7. L'Autorità assicura la piena e leale collaborazione con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con le autorità nazionali preposte alla regolazione e alla vigilanza nei singoli settori, con la Regione, con gli enti locali e con gli Organi di governo.

8. Prima di assumere le sue decisioni, l'Autorità assicura la piena partecipazione degli enti locali e consulta le imprese regolate, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori.

9. Le funzioni di cui al comma 4 sono di esclusiva competenza dell'Autorità.

## CAPO II

### NORME IN MATERIA DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

#### Art. 8

#### *Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati*

1. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), all'articolo 2 (Disposizioni diverse), comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010) e al decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni e del Piano regionale che sarà approvato dalla Giunta regionale entro e non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è articolato funzionalmente nelle operazioni di spazzamento, raccolta, trasporto, commercializzazione, gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento.

3. La pianificazione regionale, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata a massimizzarne l'efficienza, all'interno di ciascun ATO, può definire perimetri territoriali di ambito sub-provinciale per l'erogazione dei soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di raccolta ottimale (ARO). I perimetri degli ARO sono individuati nel rispetto dei principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza, tenendo conto delle caratteristiche dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di tutti i rifiuti urbani e assimilati.

4. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.

5. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate sono erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell'ARO, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto.

6. In sede di prima attuazione, fino all'approvazione del Piano regionale dei rifiuti, la perimetrazione degli ARO, quale articolazione interna degli ATO, è disposta dalla Giunta regionale con deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viste le proposte di perimetrazione dei Comuni da sottoporsi alla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 9

##### *Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati* Composizione e funzionamento

1. Nel settore disciplinato dal presente capo, l'Organo di governo è composto dai Sindaci dei comuni dell'ATO o loro delegati e delibera con la

maggioranza semplice dei partecipanti alla riunione. Ogni comune esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento.

2. La prima seduta dell'Organo di governo è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato.

3. Nella prima riunione l'Organo di governo elegge, con votazioni separate, il Presidente e due componenti l'Ufficio di Presidenza. Risulta eletto il Sindaco che nella votazione riporta il maggior numero di voti. L'Ufficio di Presidenza svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre all'esame dell'Organo di governo.

#### Art. 10

##### *Regolamento degli Organi di governo*

1. La Giunta regionale definisce, con regolamento, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regole di funzionamento degli Organi di governo con riferimento ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Il regolamento deve conformarsi ai seguenti principi:

- a) gli Organi di governo, nell'espletamento dei compiti in materia di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, devono tenere conto di quanto deciso dalle assemblee separate degli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO, fermi restando i vincoli derivanti dalla programmazione;
- b) con riferimento ai servizi di cui al punto a), specifiche funzioni degli Organi di governo possono essere delegate agli enti locali rientranti nel perimetro degli ARO solo a condizione che tutti detti enti siano costituiti in Unione di comuni ovvero abbiano specificamente disciplinato la loro attività di settore mediante convenzione di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- c) tutte le attività di cui al presente articolo non devono produrre aggravii diretti o indiretti della tariffa.

2. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, tutte le funzioni relative al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto competono agli Organi di governo.

#### Art. 11

##### *Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti*

1. Ciascun Organo di governo, sentita l'Autorità, individua per ciascun ARO, relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, e per ciascun ATO, relativamente ai servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati, i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, sulla base degli standard tecnici definiti nello schema tipo di Carta dei servizi predisposto dall'Autorità e adottato con delibera di Giunta regionale.

2. In sede di prima attuazione, lo schema di Carta dei servizi è adottato con delibera di Giunta regionale.

3. Lo schema di Carta dei servizi deve essere redatto tenendo conto almeno dei seguenti contenuti minimi:

- a) lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che l'Organo di governo riceva il miglior servizio in accordo con le proprie esigenze territoriali, organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- b) a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l'organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente;
- c) il trasporto dei rifiuti deve essere organiz-

- zato in modo da contenere le emissioni di CO<sub>2</sub>, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasfenza e/o trasporto, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma;
- d) il servizio di raccolta dell'organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità;
- e) la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità;
- f) il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; il servizio di raccolta differenziata dell'organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa;
- g) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell'erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un'adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei "fermo impianto";
- h) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l'immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l'efficacia e l'efficienza del trattamento;
- i) gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto);

- j) gli impianti di trattamento dell'indifferenziato residuo devono garantire:
- 1) la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili;
  - 2) la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica;
  - 3) che per le frazioni secche indifferenziate sia massimizzato il recupero di materia e la sua commercializzazione.

#### Art. 12

##### *Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato*

1. L'Autorità verifica per ciascun ATO, e all'interno di questi per ciascun ARO, la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza del mercato, tale da non pregiudicare il raggiungimento degli obblighi di servizio universale e nel rispetto degli standard tecnici definiti ai sensi dell'articolo 11.

2. L'Autorità svolge le analisi di mercato prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il recupero privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di consentire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio.

3. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dalla Autorità, adotta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato in ciascun ATO e ARO.

#### Art. 13

##### *Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento*

1. Ove non sia realizzabile una gestione concorrenziale, l'Organo di governo promuove le procedure di cui all'articolo 5, ai fini dell'affidamento del servizio per ciascun Ambito, nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11.

2. Restano ferme le concessioni in essere con i gestori degli impianti di titolarità pubblica realizzati sulla base della previgente pianificazione regionale.

3. Le concessioni di cui al comma 2 possono essere estese, con provvedimento adottato dall'Organo di governo, anche alla frazione organica da raccolta differenziata, in caso di parziale o totale riconversione degli impianti di trattamento indifferenziato in impianti di trattamento dell'organico, qualora ciò comporti un'ottimale utilizzazione di detti impianti e un complessivo contenimento delle tariffe di trattamento del rifiuto indifferenziato e dell'organico.

4. Al fine di adottare un uniforme iter procedurale su tutto il territorio regionale in materia di adeguamento degli impianti di trattamento di rifiuti indifferenziati alle previsioni della pianificazione, le procedure VIA ed AIA di tali impianti sono di competenza della Regione Puglia. Con successiva delibera di Giunta, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le Linee guida riportanti i contenuti tecnici minimi della documentazione da allegare alle istanze di verifica di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Le disposizioni contenute nel presente comma prevalgono su previgenti disposizioni normative regionali con esse incompatibili.

#### Art. 14

##### *Affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto*

1. Gli enti locali facenti parte dell'ARO affidano l'intero servizio di spazzamento, raccolta e trasporto.

2. La procedura di cui al comma 1 è espletata sulla base degli obblighi di servizio pubblico e nel rispetto degli standard tecnici di cui all'articolo 11 ed è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di costituzione dell'ARO. La Regione esercita il controllo sugli enti locali facenti parte dell'ARO anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 (Orga-

nizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani) del d.lgs. 152/2006.

3. Nel caso in cui siano vigenti, all'interno di un ARO, affidamenti di servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani attraverso gestioni in proroga o eseguite in forza di ordinanze emanate dall'ente competente, la procedura di cui al comma 1 è indetta per la gestione immediata delle porzioni di ARO coperte da dette gestioni, al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell'erogazione del servizio.

4. I contratti di servizio di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani sottoscritti da enti ricadenti nel territorio dell'ARO che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di avvio della gestione da parte dell'ente sovraordinato, l'ente titolare del predetto contratto avvia le procedure di risoluzione dello stesso dopo la stipula del contratto di servizio con il gestore del nuovo servizio nel rispetto delle disposizioni previste dal contratto oggetto della procedura di risoluzione anticipata sempreché detta risoluzione anticipata sia valutata vantaggiosa per l'Ente sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di qualità di cui alla presente legge, nonché con riferimento ai costi dei servizi. Di detto evento, l'ARO è tenuto a dare comunicazione formale a tutti i comuni aderenti e ai soggetti interessati in quanto titolari di competenze specifiche. E' assicurato il trasferimento di beni e impianti dalle imprese titolari del contratto risolto anticipatamente al nuovo gestore individuato dall'ARO nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento e in ogni caso nel rispetto del Codice civile.

5. La gara deve prevedere il cronoprogramma di estensione dalla nuova gestione anche ai territori inizialmente esclusi, data la vigenza di contratti in corso di validità che non prevedano una clausola esplicita di risoluzione anticipata del contratto o comunque in essere per mancata risoluzione per insussistenza di vantaggiosità, ai sensi del comma 4. In questi casi, il capitolato speciale d'appalto delle gestioni di detti territori deve essere aggiornato e deve essere stipulato un contratto aggiuntivo con il gestore esistente, laddove necessario per rag-

giungere il rapido allineamento agli standard di gestione dell'ARO, nonché il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 204 (Gestioni esistenti) del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e di quelli indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti solidi urbani, anche valorizzando il patrimonio derivante dalle gestioni cessate.

#### Art. 15

##### *Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti*

1. Ciascun Organo di governo, oltre ai compiti generali di cui all'articolo 6, per quanto applicabili, esercita, nel settore del ciclo integrato dei rifiuti, le seguenti funzioni:

- a) organizzazione dei servizi di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento di tutti i rifiuti urbani e assimilati;
- b) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a recupero e riciclaggio, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione prioritariamente provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale;
- c) disciplina dei flussi di rifiuti da avviare a smaltimento, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza sulla base di ambiti territoriali di dimensione provinciale e nel rispetto delle indicazioni del Piano regionale.

#### Art. 16

##### *Compiti specifici dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti*

1. L'Autorità, oltre ai compiti generali di cui all'articolo 7:

- a) propone l'aggiornamento dei Piani d'Ambito degli ATO, adottati dagli Organi di governo e approvati dalla Regione Puglia con delibera di Giunta regionale. In caso

di inadempimento, la Giunta regionale esercita il controllo sostitutivo con la nomina di un commissario ad acta, ai sensi del comma 4 dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006. E' di competenza della Giunta regionale la verifica di conformità del Piano d'Ambito al Piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo è attivata la Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni tra Regione e Organi di governo per appor- tare le necessarie modifiche;

- b) verifica la coerenza dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d'appalto con lo schema della Carta dei servizi.

2. In sede di prima attuazione, fino alla piena operatività dell'Autorità, le funzioni di cui al presente articolo sono espletate dalla Giunta regionale.

### CAPO III

#### NORME IN MATERIA DI TRASPORTI PUBBLICI REGIONALI E LOCALI

##### Art. 17

##### *Programmazione e determinazione degli ATO dei trasporti regionali e locali*

1. La Regione svolge i compiti di programmazione secondo le modalità previste nel Titolo III (Programmazione) della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), tenuto conto della normativa nazionale di settore e delle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui agli articoli 36 (Regolazione indipendente in materia di trasporti) e 38 (Liberalizzazioni delle pertinenze delle strade) del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

##### Art. 18

##### *Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale*

1. Nel settore di cui al presente capo, al fine di raggiungere il maggior grado di integrazione tariffaria, le funzioni di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), sono svolte dalla Giunta regionale, la quale provvede con deliberazione, sentita l'Autorità.

##### Art. 19

##### *Organo di governo - Composizione e funzionamento*

1. Nel settore disciplinato dal presente Capo, gli Organi di governo coincidono con:

- a) la Regione, nel caso di estensione regionale dell'Ambito;
- b) la Provincia interessata, nel caso di estensione provinciale dell'Ambito;
- c) la Comunità delle Province interessate, nel caso di estensione interprovinciale dell'Ambito. In tal caso, ogni Provincia esprime un numero di voti pari al numero di abitanti risultante dall'ultimo censimento. La prima seduta dell'Organo di governo è convocata dal Presidente della Provincia con il maggior numero di abitanti entro venti giorni dalla data di pubblicazione del Piano regionale. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato. Nella prima riunione l'Organo di governo elegge il Presidente. Risulta eletto il Presidente che, nella votazione, riporta il maggior numero di voti.

##### Art. 20

##### *Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato*

1. In ciascun ATO, l'Autorità verifica la sussistenza delle condizioni per un idoneo sviluppo della concorrenza nel mercato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, tenendo conto della specificità dei diversi servizi di trasporto e del grado di sostituzione intermodale.

2. L'Organo di governo, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'analisi di mercato svolta dall'Autorità, adotta, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera c), i conseguenti provvedimenti deliberativi sul regime di mercato.

#### Art. 21

##### *Attribuzione funzioni all'Autorità regionale di regolamentazione*

1. La Giunta regionale adotta, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento per conferire all'Autorità regionale di regolamentazione di cui all'articolo 7 le funzioni di regolamentazione e controllo attualmente svolte dall'Agenzia regionale per la mobilità, in particolare quelle di cui all'articolo 25 (Osservatorio e agenzia per la mobilità), comma 5, lettera a), punti 3, 5 e 6, della l.r. 18/2002.

#### Art. 22

##### *Affidamento del servizio in materia di trasporti*

1. In ciascun ATO, l'Organo di governo, tenuto conto dei provvedimenti deliberativi sul regime di mercato di cui all'articolo 20, procede ai nuovi affidamenti dei servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2.

### CAPO IV

#### DISCIPLINA TRANSITORIA

#### Art. 23

##### *Organi di governo nel Settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione*

1. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 2, comma 2, in sede di prima applicazione nel settore del trasporto pubblico locale:

- a) per i servizi automobilistici che non richiedono l'esercizio unitario regionale, sono istituiti ATO il cui perimetro coincide con quello amministrativo delle Province;

b) è istituito un ATO di estensione regionale che, oltre ai servizi marittimi, aerei e ferroviari, comprende, ai sensi del comma 8 dell'articolo 16 (Procedure per l'affidamento dei servizi) della l.r. 18/2002, anche gli eventuali servizi automobilistici, come definiti dal Piano triennale dei servizi, che collegano tra loro i bacini di cui alla lettera a) e che, per la loro caratteristica, richiedono un esercizio unitario a livello regionale.

2. Gli Organi di governo degli Ambiti definiti nel comma 1 sono individuati ai sensi della presente legge.

#### Art. 24

##### *Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti*

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai Comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei Servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

2. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di perimetrazione degli ARO di cui all'articolo 8, comma 6, è fatto divieto ai Comuni di aggiudicare in via provvisoria gare a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.

3. Al fine di consentire la successione nelle posizioni giuridiche attive e passive già esistenti, ciascuno dei Commissari nominati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2012, n. 849 (Individuazione delle modalità di gestione transitoria per la corretta gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella Regione Puglia), nella funzione di commissario liquidatore procede alla formale cessazione del Consorzio. Il commissario liquidatore esercita con propri decreti ogni potere di governo dell'Autorità d'Ambito soppressa, subentrando nei rapporti giuridici attivi e passivi e restituendo le quote di capitale consortile ai Comuni originari conferitori. Il Commissario completa l'attività di liquidazione entro centoventi giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge e trasmette la relazione sullo stato di liquidazione all'Autorità regionale, agli Organi di governo, agli enti locali facenti parte dell'ARO territorialmente interessati e alla Regione Puglia.

Art. 25

*Disposizioni finali*

1. Sono abrogati gli articoli 1 (Ambito di applicazione e finalità), 2 (Principi e obiettivi), 3 (Competenze della Regione), 4 (Competenze delle province), 5 (Competenze dei comuni e delle Autorità d'ambito - Struttura delle autorità d'ambito), 6 (Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti), limitatamente ai commi 1,4,5 e 6, 7 (Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Ambiti territoriali ottimali), 8 (Disciplina ed effetti del Piano d'ambito) e 9 (Gestioni esistenti) della legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36 (Norme per l'esercizio delle competenze in materia di gestione dei rifiuti in attuazione del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n.152) e articolo 31 (Ambiti territoriali ottimali), comma 2, della l.r. 14/2011.

2. Al comma 2 dell'articolo 11 (Comitato tecnico scientifico) della l.r. 36/2009 le parole "Ufficio gestione e rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio ciclo dei rifiuti e bonifica".

3. La lettera b) del terzo capoverso dell'Allegato 1 (Definizione degli indicatori di efficienza del ciclo dei rifiuti solidi urbani) di cui al comma 7 dell'articolo 7 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), è sostituita dalla seguente: "b) imballaggi da raccolta congiunta plastica/metalli: impurezze <8%".

4. L'allegato 2 (Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate) di cui al comma 15 dell'articolo 7 della l.r. 38/2011 è sostituito dall'Allegato 2 di cui alla presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 20 agosto 2012*

DENTAMARO

**INDICE****Capo I - Norme generali**

- Art. 1 *Principi e finalità*  
Art. 2 *Individuazione degli Ambiti territoriali ottimali*  
Art. 3 *Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale*  
Art. 4 *Verifica delle condizioni di concorrenza e adozione del provvedimento sul regime di mercato*  
Art. 5 *Affidamento del servizio*  
Art. 6 *Organi di governo d'ambito*  
Art. 7 *Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*

**Capo II - Norme in materia di rifiuti urbani e assimilati**

- Art. 8 *Principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*  
Art. 9 *Organo di governo in materia di rifiuti urbani e assimilati - Composizione e funzionamento*  
Art. 10 *Regolamento degli Organi di governo*  
Art. 11 *Obblighi di servizio pubblico e universale in materia di gestione dei rifiuti*  
Art. 12 *Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore della gestione dei rifiuti e adozione della delibera sul regime di mercato*  
Art. 13 *Affidamento del servizio di gestione degli impianti di recupero, riciclaggio e smaltimento*

- Art. 14 *Affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto*  
Art. 15 *Compiti specifici degli Organi di governo nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti*  
Art. 16 *Compiti specifici dell'Autorità regionale per la regolamentazione dei servizi pubblici nel settore del ciclo integrato di gestione dei rifiuti*

**Capo III - Norme in materia di trasporti pubblici regionali e locali**

- Art. 17 *Programmazione e determinazione degli Ambiti territoriali ottimali dei trasporti regionali e locali*  
Art. 18 *Integrazione tariffaria - Compiti della Giunta regionale*  
Art. 19 *Organo di governo - Composizione e funzionamento*  
Art. 20 *Verifica delle condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti e adozione della delibera sul regime di mercato*  
Art. 21 *Attribuzione funzioni all'Autorità regionale di regolamentazione*  
Art. 22 *Affidamento del servizio in materia di trasporti*

**Capo IV - Disciplina transitoria**

- Art. 23 *Organi di governo nel settore del trasporto pubblico locale in fase di prima applicazione*  
Art. 24 *Gestione della fase transitoria nel settore dei rifiuti*  
Art. 25 *Disposizioni finali*

**Allegato 2** (rif. Art. 24)

**Allegato 2 - Comunicazione annuale produzione rifiuti e raccolte differenziate**

Il sottoscritto (Nome e Cognome, data e luogo di nascita, residenza), legale rappresentante del Comune ... facente parte dell'ARO ... della Provincia di ....., nella consapevolezza che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, attesta che per l'anno ..... il Comune ha prodotto le seguenti quantità di rifiuti.

<b>A</b>	<b>Rifiuti complessivamente prodotti* (al netto dei rifiuti da C&amp;D)</b>	<b>Kg</b>
<b>B</b>	<b>Rifiuti da computare nella raccolta differenziata**</b>	<b>Kg</b>
<b>B1</b>	<b>Imballaggi</b>	<b>Kg</b>
<b>B2</b>	<b>Frazione organica biodegradabile avviata a recupero di materia</b>	<b>Kg</b>
<b>B3</b>	<b>Altre tipologie di carta (200101)</b>	<b>Kg</b>
<b>B4</b>	<b>Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche di origine domestica</b>	<b>Kg</b>
<b>B5</b>	<b>Ingombranti a recupero</b>	<b>Kg</b>
<b>B6</b>	<b>Raccolta selettiva (pile, farmaci scaduti, contenitori T/F, Inchlostri, vernici, olii, altri rifiuti urbani pericolosi)</b>	<b>Kg</b>
<b>C</b>	<b>Rifiuti urbani indifferenziati prodotti (200301) e rifiuti da spazzamento stradale (200303)</b>	<b>Kg</b>
<b>I</b>	<b>Ingombranti a smaltimento (200307)</b>	<b>Kg</b>
<b>S</b>	<b>Scarti dei processi di lavorazione dei flussi raccolti in modo differenziato</b>	<b>Kg</b>
<b>RD</b>	<b>Raccolta differenziata***</b>	<b>% B/(A+S)*100</b>

\*  $A=B+C+I$

\*\*  $B= B1+B2+B3+B4+B5+B6;$

\*\*\* non vengono computati né al numeratore, né al denominatore i rifiuti inerti anche se derivanti da demolizioni in ambito domestico.

Si allegano alla presente le certificazioni rilasciate dai gestori degli impianti destinatari di tutte le rispettive frazioni merceologiche di rifiuti.

Data e firma

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012,  
n. 18

**Regolamento per la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 1 della L.R. 11 giugno 2012 n.16 che disciplina la nomina del Collegio dei sindaci degli Istituti autonomi case popolari attingendo i componenti, mediante sorteggio, da un elenco di revisori legali formato a seguito di avviso pubblico.

VISTO che l'art. 1 co. 3 della L.R. 11 giugno 2012 n.16 rinvia ad un provvedimento di Giunta la disciplina dei criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco e le modalità con cui rendere pubbliche le operazioni di sorteggio, nonché i criteri di valutazione delle esperienze professionali ai fini della nomina del componente con funzioni di Presidente.

VISTO l'art. 12 del Regolamento regionale 29 settembre 2009, n. 20, attuativo della Legge regionale n. 15/2008

VISTA la Delibera di Giunta Regionale 1692 del 07/08/2012 di adozione del Regolamento

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*Elenco dei revisori legali*

1. La Regione Puglia istituisce, presso il Servizio competente, un elenco nel quale sono inseriti, a seguito di avviso pubblico, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello provinciale.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 3.

**Art. 2**

*Contenuto e pubblicità dell'elenco*

1. L'elenco, articolato a livello provinciale, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
  - a) Il nome, il cognome e la data di nascita;
  - b) La data ed il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali;
2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione provinciale e reso pubblico sulle pagine del sito internet della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

**Art. 3**

*Requisiti per l'inserimento nell'elenco*

1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) iscrizione da almeno 10 anni nel registro dei revisori legali;
  - b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali con più di 20.000 abitanti o enti gestori di alloggi di edilizia residenziale pubblica - comunque denominati - ciascuno per la durata di tre anni;

- c) aver conseguito, nel triennio precedente, almeno 15 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, riconosciuti dai competenti Ordini professionali o associazioni rappresentative degli stessi;

#### Art. 4

##### *Modalità e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco*

1. Il termine per la presentazione della domanda d'inserimento nell'elenco dei revisori legali è fissato con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e divulgato anche sulle pagine del sito internet istituzionale.
2. La richiesta redatta su apposito modello allegato all'avviso, è presentata alla Regione Puglia a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nell'avviso.
3. Il modello di domanda dovrà prevedere la possibilità per il richiedente di indicare uno o più ambiti territoriali provinciali per i quali intende manifestare la disponibilità ad assumere l'incarico.

#### Art. 5

##### *Formazione ed aggiornamento dell'elenco*

1. Il Servizio competente, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori legali entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Il mantenimento nell'elenco è soggetto all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'art. 3, a pena di cancellazione, secondo le modalità e termini che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet della Regione. Con lo stesso avviso sarà prevista la possibilità di presentare domanda di iscrizione a nuovi soggetti. Sulla base della documentazione acquisita, Il Dirigente del Servizio regionale competente, provvede

ad aggiornare l'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

3. Il venir meno dell'iscrizione al registro dei Revisori legali, comporta la cancellazione dell'elenco.

#### Art. 6

##### *Scelta dei componenti dei collegi sindacali*

1. Gli IACP provinciali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario al competente Servizio della Regione Puglia almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione anticipata dall'incarico, la comunicazione dovrà essere inoltrata non oltre il terzo giorno successivo alla cessazione.
2. Il Servizio competente comunica agli IACP interessati ed ai soggetti iscritti alla sezione provinciale dell'elenco, mediante avviso sul sito istituzionale della Regione, il giorno in cui si procederà alla scelta dei revisori presso la sede del Servizio stesso. Nel giorno fissato ed in seduta pubblica, alla presenza del Dirigente del Servizio competente o di un suo delegato e di due dipendenti in funzione di testimoni, si procede al sorteggio con procedura informatizzata, dall'articolazione provinciale dell'elenco dei revisori legali.
3. Sono estratti, con annotazione dell'ordine di estrazione, cinque nominativi: i primi tre sono designati come per la nomina dei componenti effettivi nel Collegio, mentre gli altri due subentrano, nell'ordine di estrazione, in caso di supplenza.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Dirigente del Servizio e dai due testimoni.
5. La nomina del Collegio o del singolo componente è di competenza del Presidente della Regione su conforme deliberazione di Giunta regionale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, previsti dall'art.

2387 c.c. per i revisori ed i sindaci di società per azioni.

*Art. 7*

*Presidente del collegio*

1. Le funzioni di Presidente del Collegio dei sindaci sono svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore fra quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lett. b) e, in caso di egual numero di incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali si è svolto l'incarico; nel caso di incarico ricoperto presso enti gestori di alloggi di

edilizia residenziale pubblica, la dimensione demografica è riferita al territorio su cui opera l'ente gestore.

*Art. 8*

*Disposizioni transitorie*

1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili o all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012*

DENTAMARO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 19

**Modifica al Regolamento Regionale n. 2 del 31 gennaio 2012, per la concessione degli aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI e abrogazione dei Regolamenti regionali n. 24 del 21 novembre 2008 e n. 8 del 27 aprile 2011.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO il Regolamento Regionale n° 24 DEL 21/11/2008

VISTA la decisione n° 4505 del 06/07/2012 della Commissione Europea

VISTO il Regolamento Regionale n° 8 del 27/04/2011

VISTO il Regolamento Regionale n° 2 del 31/01/2012

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 1716 del 07/08/2012 di adozione del Regolamento

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**Art. 1**

*Modifica all'art. 4*

All'art. 4 c. 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

“h) aiuti per esigenze connesse al capitale circolante.”

**Art. 2**

*Modifica all'art. 5*

All'art. 5, dopo il 7° alinea aggiungere il seguente:

“- per le esigenze connesse al capitale circolante possono esserci ulteriori aiuti in forma di garanzia, controgaranzia, cogaranzia.”

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012*

DENTAMARO

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 20

**Modifica alla deliberazione di Giunta Regionale 16 febbraio 1996, n. 229 "Regolamento sull'organizzazione generale art. 14 L.R. 28-12-1994, n. 36".**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTA la L.R. del 28/12/1994 n.36, art.14;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 16.02.1996 n.229;

VISTA la L.R. 2/2011;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 2011 n.1388;

VISTO il R.R. del 2010, n.18 integrato con il R.R. del 2010, n.19 e il R.R. del 2012, n.11;

VISTE le LL.RR. del 2011 n.22 e del 2012 n.11;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 16/96 del 7.08.2012

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

Il paragrafo 1."Ospedale" terzo capoverso è così modificato:

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012*

Nelle aziende sanitarie locali, in riferimento alla rete ospedaliera di cui ai Regolamenti Regionali n. 18/2010, n. 19/2011 e n. 11/2012 le unità operative complesse sanitarie ed amministrative di ospedale devono essere rimodulate, prevedendo:

- a) istituzione di una struttura complessa di Direzione Medica di Presidio per ogni ospedale;
- b) istituzione di una unità operativa complessa amministrativa negli ospedali dotati di almeno 600 p.l. ovvero per l'espletamento delle funzioni proprie in riferimento a più ospedali la cui aggregazione comporti il raggiungimento di almeno 600 p.l.
- c) azzeramento delle strutture complesse di Direzione Medica di Presidio e struttura complessa amministrativa negli ospedali classificati plessi aggregati ad ospedali di base, di livello intermedio e di riferimento;

Il diciannovesimo capoverso, quarta alinea è soppresso ed è sostituito dal seguente:

Le funzioni delle uu.oo. complesse amministrative sono le seguenti:

- a) predisposizione e revisione del bilancio e predisposizione del conto consuntivo all'interno del bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale, tenuta della contabilità, gestione delle entrate e delle uscite;
- b) la gestione economica (tenuta degli inventari, controllo delle merci ricevute, statistica dei consumi, predisposizione dei relativi atti di liquidazione);
- c) gestione amministrativa del personale;
- d) accettazione amministrativa dei ricoveri, azioni di rivalsa, controllo dei ROD.

Le Aziende Sanitarie Locali, nell'ambito dell'Atto aziendale per le suddette uu.oo. complesse individuano le articolazioni organizzative nel rispetto dei limiti numerici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1388/2011.

REGOLAMENTO REGIONALE 20 agosto 2012, n. 21

**Regolamento regionale per la concessione dei contributi per le emittenti televisive che utilizzano la LIS per rendere accessibili i servizi di informazione alle persone sorde.**

**IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la L. n. 104 del 05/02/1992;

Vista la L.R. n.20 del 31/12/2010, art. 42;

Vista la L.R.n.38 del 30/12/2011 art. 9;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.1568 del 31/07/2012 di adozione del Regolamento;

**EMANA**

Il seguente Regolamento:

**CAPO I  
OGGETTO E DEFINIZIONI**

**Art. 1  
Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali per la promozione della lingua dei segni italiana (LIS) nei telegiornali, mediante l'impiego di professionisti qualificati come traduttori del linguaggio

LIS, in applicazione dell'art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 20.

**Art. 2  
Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- a) LIS - lingua dei segni italiana: lingua puramente ed esclusivamente visiva, con una propria struttura fonologica, morfologica e sintattica, particolarmente usata dalla comunità italiana composta da sordi e figli di genitori sordi;
- b) l'ENS - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi è riconosciuto Ente Morale con Legge 12 maggio 1942, n. 889, riorganizzato con Legge 21 agosto 1950, n. 698, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 31 marzo 1979. È una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (D.Lgs. 4.12.1997, n. 460), iscritta nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. 10 Febbraio 2000 n° 361 e nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (legge 7.12.2000, n. 383) che tutela, rappresenta, promuove e difende i diritti civili, morali, culturali ed economici dei Sordi Italiani attribuitigli dalle leggi, anche attraverso i suoi rappresentanti designati nei casi previsti dalle norme di legge;
- c) la "copertura": l'ambito territoriale entro cui è diffuso il segnale di trasmissione di un'emittente televisiva locale.

**CAPO II  
DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI PER L'UTILIZZO DELLA LIS  
NEI TELEGIORNALI PRODOTTI DA  
EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI**

**Art. 3  
Beneficiari**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione dei contributi alle emittenti televisive locali

che producono trasmissioni televisive di informazione, riconducibili al format di “telegiornale”, impiegando tra l’altro la sottotitolatura dei testi audio e professionisti qualificati come interpreti LIS, in possesso di qualifiche e requisiti professionali di cui all’art. 4 co. 2 che segue.

#### Art. 4

##### *Tipologie di iniziative finanziabili*

1. Le iniziative finanziabili riguardano il completamento della produzione di programmi di informazione e approfondimento, a carattere giornalistico, su temi di attualità, quali telegiornali, rubriche giornalistiche, informazione su eventi culturali, musicali e sportivi, con servizi di traduzione LIS e adeguata sottotitolatura dei testi audio, adeguata sia per persone sorde o ipoudenti che per persone ipovedenti.

2. I contributi regionali possono finanziare esclusivamente l’impiego di professionisti interpreti LIS, riconosciuti dall’ENS e dalle associazioni nazionali di categoria (ANIOS ed ANIMU), che, nelle more della eventuale istituzione a livello nazionale e/o regionale di un Albo di interpreti LIS, siano in possesso di dei seguenti requisiti:

- a) diploma o qualifica di interprete LIS conseguito in alternativa o a seguito della qualifica di assistente alla comunicazione, in un corso di almeno 1200 ore svolto presso enti riconosciuti da una Regione o dallo Stato Italiano;
- b) attestato rilasciato da una associazione nazionale di categoria degli interpreti che certifichi l’acquisita esperienza di almeno due anni.

3. I contributi regionali non possono finanziare l’attività di produzione dei programmi di informazione né le attività giornalistiche.

#### Art. 5

##### *Presentazione delle domande di contributo*

1. Le strutture competenti dell’Assessorato al Welfare pubblicano entro 60 gg dalla entrata in

vigore del presente Regolamento apposito Avviso pubblico per la presentazione delle domande di contributo da parte delle emittenti televisive locali.

2. Sono ammissibili tutte le emittenti televisive locali che assicurino una copertura televisiva alle proprie trasmissioni almeno provinciale e che abbiano sede legale in Puglia.

3. La domanda di contributo è presentata entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’apposito Avviso pubblico; è sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, e compilata, pena l’esclusione, utilizzando i format predisposti appositamente dalla struttura regionale competente in uno con l’Avviso pubblico.

4. La domanda di contributo dovrà essere presentata con invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede la data del timbro postale di invio.

5. La domanda di contributo è corredata di:
- a) copia della concessione di emittenza;
  - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante l’estensione del bacino di utenza, con l’indicazione dell’ascolto medio per minuto e degli indicatori di ascolto medio Auditel riferiti all’anno 2011 e al primo trimestre 2012, ovvero idonea attestazione rilasciata dal CORECOM;
  - c) relazione illustrativa dei programmi di informazione che si intendono realizzare, con la specificazione di contenuti, finalità di comunicazione, la durata, eventuale serialità, modalità di inserimento nel palinsesto (periodicità, frequenza, durata);
  - d) preventivo di spesa dettagliato relativo al contributo richiesto, per un periodo almeno biennale;
  - e) curriculum professionale dei professionisti coinvolti per il servizio di interpretariato LIS;
  - f) descrizione dettagliata dei software applicativi impiegati per la sottotitolatura qualificata dei testi audio;

- g) attestazione di apposita intesa con l'ENS Puglia per il monitoraggio qualitativo delle attività e per la qualificazione e l'esperienza dei professionisti prescelti.

#### Art. 6

##### *Spese ammissibili*

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti voci di spesa:

- a) spese per personale dipendente, per collaborazioni e per acquisizione di servizi strettamente inerenti alla progettazione delle attività di traduzione e di sottotitolatura, nonché per l'adeguamento della programmazione dei servizi informativi dedicati alla popolazione target, nella misura massima del 30% del costo totale del Progetto;
- b) spese per personale dipendente ovvero per collaborazioni, volte ad assicurare l'attività di traduzione LIS a cura di interpreti LIS come definiti all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento;
- c) spese per implementare software e soluzioni tecniche per assicurare i sottotitoli a materiale video/audio a corredo della trasmissione di informazione;
- d) spesa per (eventuale) fidejussione assicurativa o bancaria a garanzia dell'intero importo concesso a titolo di contributo regionale.

#### Art. 7

##### *Determinazione del contributo*

1. Per la determinazione della misura del contributo da concedere a ciascun beneficiario viene assegnato un punteggio prendendo in considerazione:

- a) gli indici di ascolto medio di ciascuna emittente televisiva, con riferimento al numero medio di contatti per minuti, riferiti all'anno 2011 e al periodo gennaio 2011 - marzo 2012;
- b) la periodicità del telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS;

- c) la frequenza giornaliera o settimanale;
- d) la durata del telegiornale/altro format di informazione trasmesso;
- e) la fascia oraria di programmazione;
- f) i contenuti e le attività programmate;
- g) i profili professionali delle risorse umane impiegate;
- h) la capacità di programmazione multicannale e il collegamento tra più media.

2. Sono considerate ammissibili le candidature di emittenti televisive i cui progetti abbiano conseguito almeno 70 punti su 100, secondo la griglia di valutazione di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

3. Il contributo è calcolato suddividendo i fondi individuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale per il totale dei punteggi attribuiti ai progetti considerati ammissibili e moltiplicando l'importo così ottenuto per il punteggio attribuito ad ogni singolo beneficiario.

4. Per la valutazione dei progetti proposti sarà costituito apposito gruppo di lavoro in seno all'Assessorato al Welfare, composto da funzionari incaricati presso i Servizi che afferiscono allo stesso Assessorato, nonché da un componente designato dall'ENS regionale per la valutazione degli specifici contenuti tecnici delle elaborazioni progettuali.

#### CAPO IV

##### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Art. 8

##### *Concessione ed erogazione del contributo*

1. La concessione del contributo regionale, previa approvazione della graduatoria finale delle candidature pervenute in risposta all'apposito Avviso pubblico, è formalizzata mediante sottoscrizione di apposito disciplinare tra la Regione Puglia e ciascuno dei soggetti beneficiari.

2. Il contributo può essere erogato in via anticipata fino al 50 per cento, previa presentazione di

apposita polizza fidejussoria. Il saldo del contributo è erogato ad avvenuta presentazione della rendicontazione sulla base delle linee guida della rendicontazione che saranno appositamente approvate e diffuse dalla struttura competente dell'Assessorato al Welfare.

#### Art. 9

##### *Comitato di monitoraggio*

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 42 della l.r. n. 31 dicembre 2010, n. 20, è istituito presso l'Assessorato al Welfare, con apposito atto dirigenziale del dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, un comitato di monitoraggio composto da n. 2 dirigenti o loro delegati dell'Assessorato al Welfare, da n. 1 componente dell'Osservatorio Regionale del

Volontariato, designato dall'Assessore al Welfare, da n. 1 componente designato dal Presidente regionale di ENS Puglia.

#### Art. 10

##### *Revoca del contributo*

1. La mancata rendicontazione del contributo concesso comporta la revoca dello stesso contributo. In caso di rendicontazione parziale delle spese sostenute, il contributo è rideterminato in misura pari alla somma effettivamente e regolarmente rendicontata.

2. La mancata attivazione delle attività entro 60 gg dalla concessione del contributo regionale comporta la revoca dello stesso.


Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

*Dato a Bari, addì 20 Agosto 2012*

DENTAMARO

*Allegato 1***TABELLA DI VALUTAZIONE**

a) l'estensione del bacino di utenza in termini di contatti per minuto e di ascolto medio (o altro indicatore AUDITEL)	max 20 p.
b) la periodicità del telegiornale/altro format di informazione dotato di traduzione LIS cadenza settimanale e/o giornaliera	max 10 p.
c) la frequenza giornaliera num. edizioni per giorno	max 10 p.
d) la durata cumulata dei telegiornali/altro format di informazione trasmessi (in min.)	max 10 p.
e) la fascia oraria di programmazione	max 10 p.
f) i contenuti e le attività programmate	max 20 p.
g) i profili professionali delle risorse umane impiegate	max 15 p.
h) programmazione multicanale	max 5 p.
<b>TOTALE</b>	<b>max 100 p.</b>



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**